

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 3 del 21-01-2026

Supplemento n. 12

mercoledì, 21 gennaio 2026

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
AVVISI DI RETTIFICA	3
Statuto Unione dei Comuni della Val di Merse (pubblicato nel supplemento n. 3 al BURT n. 1 del 08.01.2026).	
.....	4

AVVISI DI RETTIFICA



UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)
Statuto
(pubblicato nel supplemento n.3 al BURT n.1 del 08/01/2026)

Si comunica che per mero errore materiale si procede alla
ripubblicazione del testo integrale.



UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

Statuto Unione dei Comuni della Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

STATUTO

Testo in vigore dal 26 dicembre 2025 a seguito dell'ultima modifica statutaria, approvata con deliberazione di Consiglio n. 16 del 10 novembre 2025.

CAPO I – PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione dell'Unione.....
- Art. 2 Denominazione, territorio, sede, stemma, gonfalone e albo pretorio.....
- Art. 3 Finalità compiti.....
- Art. 4 Funzioni di programmazione.....
- Art. 5 Principi dell'azione amministrativa.....

CAPO II – FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni.....
- Art. 7 Servizi di prossimità.....
- Art. 8 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 9 Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici.....
- Art. 10 Disciplina regolamentare, atti ed informativa inerenti le gestioni associate.....
- Art. 11 Subentro dell'Unione per l'esercizio delle funzioni conferite o assegnate.....

CAPO III – ORGANI DI GOVERNO

- Art. 12 Organi di governo dell'Unione
- Art. 13 Composizione del Consiglio
- Art. 14 Competenze del Consiglio.....
- Art. 15 Convocazione, sedute e deliberazioni del Consiglio.....
- Art. 16 Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei Consiglieri.....
- Art. 17 Presidente.....
- Art. 18 Competenze del Presidente.....
- Art. 19 Composizione della Giunta.....
- Art. 20 Competenze della Giunta.....
- Art. 21 Funzionamento della Giunta.....

CAPO IV – PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 22 Principi della partecipazione.....

CAPO V – ORGANIZZAZIONE

- Art. 23 Principi generali
- Art. 24 Organizzazione degli uffici e dei servizi.....
- Art. 25 Segretario dell'Unione.....
- Art. 26 Personale dell'Unione.....
- Art. 27 Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Val di Merse

CAPO VI – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Unione dei comuni della Val di Merse – Protocollo (U) n.0000295/2026 del 09-01-2026

UNIONE DEI
COMUNI DELLA



Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

Art. 28 Principi generali.....
Art. 29 Finanze dell'Unione.....
Art. 30 Bilancio e programmazione finanziaria.....
Art. 31 Controllo di gestione.....
Art. 32 Rendiconto di gestione.....
Art. 33 Revisore dei conti.....
Art. 34 Servizio di tesoreria.....
Art. 35 Patrimonio.....

CAPO VII – DURATA, RECESSO, SCIoglIMENTO.

Art. 36 Durata dell'Unione.....
Art. 37 Recesso del Comune.....
Art. 38 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso.....
Art. 39 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso dal vincolo associativo per determinate funzioni o servizi.....
Art. 40 Scioglimento.....
Art. 41 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento.....

CAPO VIII – MODIFICHE STATUTARIE

Art. 42 Modifiche statutarie
------------------------------------	-------

CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Val di Merse.....
Art. 44 Atti regolamentari.....
Art. 45 Inefficacia degli atti.....
Art. 46 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.....
Art. 47 Norma finale.....
Art. 48 Entrata in vigore.....



UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1
Costituzione dell'Unione

1. L'Unione dei Comuni della Val di Merse è Ente Locale costituito, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68, dai Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille.
2. L'Unione opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle norme statali e regionali. È costituita nello spirito della naturale evoluzione istituzionale dell'esperienza maturata con la Comunità Montana Val di Merse, istituita con Legge della Regione Toscana n. 31/1999, modificata nella sua composizione territoriale con i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 18/03/2002 e n. 253 dell'11/11/2002 ed il cui Statuto, che ne regolava l'attività, era stato approvato nella seduta assembleare della Comunità Montana del 15/05/2003 con deliberazione n. 21.
3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì le funzioni delegate ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione Toscana, nonché le funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni od accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000, come integrato dall'art. 20 della Legge Regionale 68/2011, e dell'articolo 15 della Legge 241/1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 2
Denominazione, territorio, sede, stemma, gonfalone e Albo Pretorio

1. L'Unione assume la denominazione di Unione dei Comuni della Val di Merse. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
2. L'Unione ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Sovicille. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo si svolgono presso la sede dell'Ente oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono, ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi anche in luoghi diversi.
3. Nell'ambito del territorio in cui l'Unione esercita le proprie competenze possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, anche in via temporanea o provvisoria, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione. Con tale deliberazione devono essere congruamente motivate le specifiche esigenze che giustificano la scelta, nonché la piena sostenibilità in termini di spesa dei costi conseguenti all'istituzione di tali uffici distaccati e sedi secondarie.
4. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Unione dei Comuni della Val di Merse". Lo stemma viene approvato con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.
5. L'Unione dei Comuni si dota di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei quattro Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con

UNIONE DEI
COMUNI DELLA



Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

deliberazione del Consiglio.

6. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.

7. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on-line, inserito in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, che viene utilizzato per la pubblicazione degli atti ed avvisi secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 3

Finalità e compiti

1. L'Unione dei Comuni della Val di Merse è costituita, secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni membri, della Regione Toscana, della Provincia di Siena e dello Stato, da essi delegati nelle forme previste dalla legislazione vigente.

2. L'Unione dei Comuni della Val di Merse si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza e differenziazione, nonché dei principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi nazionali, regionali e dal presente Statuto.

3. L'Unione dei Comuni della Val di Merse ispira il proprio indirizzo politico-amministrativo ai valori della carta costituzionale della Repubblica Italiana, ai principi generali fondanti l'Unione Europea, a quelli contenuti nello Statuto della Regione Toscana ed ai contenuti autonomistici contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle leggi della Regione Toscana.

4. L'Unione dei Comuni della Val di Merse, in attuazione del Titolo V della Costituzione nonché dell'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo i principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti all'art. 62 dello Statuto della Regione Toscana, promuove la valorizzazione del territorio, anche in base alle sue differenze socioeconomiche, l'esercizio associato delle funzioni comunali ed ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area.

5. L'Unione dei Comuni della Val di Merse ispira la propria attività ai valori suddetti, con finalità ed interventi tesi a:

- promuovere lo sviluppo delle comunità e la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione funzionale, efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio. Costituisce, pertanto, un ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e crescita socioeconomica, cercando di ridurre le differenze socioeconomiche esistenti all'interno del proprio territorio;
- promuovere le finalità ed i principi generali di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto della Regione Toscana, ed in particolare il pieno sviluppo della persona e dei valori di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale, dei diritti umani, del dialogo tra popoli, culture e religioni diverse;

UNIONE DEI
COMUNI DELLA

Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE**Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille****(Provincia di Siena)**

- sostenere, anche attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;
- favorire l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri;
- promuovere il processo di conferimento organizzativo presso l'Unione dei Comuni di servizi, associati o delegati, per il conseguimento della migliore funzionalità;
- costituire ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;
- promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile;
- fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio, comprese quelle derivanti dall'ambiente montano e dalle diverse peculiarità di tutto il territorio dei Comuni, dalla marginalità territoriale e dalle differenze socioeconomiche presenti nei diversi ambiti del proprio territorio;
- favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
- promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;
- sostenere il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;
- realizzare le opere pubbliche di bonifica montana e non, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;
- favorire e promuovere la cooperazione, tramite intese ed accordi con le Unioni di Comuni limitrofe, con le Amministrazioni Provinciali, la Regione Toscana, i Comuni anche non appartenenti al medesimo ambito, con altri enti pubblici nazionali, istituzioni comunitarie, nonché con associazioni e soggetti di diritto privato operanti sul territorio, finalizzati alla soluzione di problemi di interesse comune, alla elaborazione di strategie condivise per il perseguimento di obiettivi comuni o per lo sviluppo e l'incremento delle potenzialità e delle risorse del territorio e delle comunità locali.

Art. 4**Funzioni di programmazione**

1. L'Unione dei Comuni della Val di Merse, per realizzare i propri scopi, adotta i metodi e gli strumenti della programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale.
2. L'Ente, nella preparazione dei piani e dei programmi, pluriennali ed annuali:
 - assicura la loro coerenza con le indicazioni dei programmi regionali e provinciali;

UNIONE DEI
COMUNI DELLA



Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

- adotta il metodo della consultazione e della partecipazione;
 - promuove la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali, delle associazioni economiche e delle formazioni sociali della propria zona.
3. L'Ente tiene altresì conto:
- dei dati conoscitivi della realtà economico-sociale della zona;
 - degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale, provinciale e regionale;
 - delle indicazioni degli enti operanti nel suo territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti.

Art. 5

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:
- si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;
 - cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione, ricercando ogni forma di interazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace ed efficiente;
 - organizza la struttura secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità;
 - promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;
 - sostiene i principi e le azioni di parità di genere, pari dignità ed opportunità.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:
- a) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - b) Protezione civile;
 - c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) Statistica;
 - e) Vincolo paesaggistico: gestione per conto dei Comuni dell'Unione delle autorizzazioni e dei pareri tramite Ufficio unico e Commissione intercomunale per il paesaggio
 - f) Centrale di committenza per lavori, servizi e forniture.
2. L'Unione esercita altresì, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni ed i servizi appresso indicati:
- a) Servizi informatici e della Società dell'Informazione;
 - b) Vincolo idrogeologico;
 - c) Gestione delle procedure di valutazione di impatto ambientale;

UNIONE DEI
COMUNI DELLA

Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE**Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille****(Provincia di Siena)**

- d) Pari Opportunità;
 - e) Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
 - f) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco;
 - g) Sviluppo risorse umane;
 - h) Ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate attivate, il miglioramento della qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative, la promozione di ulteriori gestioni associate, la valutazione delle esperienze associative realizzate;
 - i) Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
3. Ferme restando e fatte salve le attività già gestite in forma associata dall'Unione a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo, i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille si impegnano a valutare l'opportunità di dare corso per il tramite dell'Unione dei Comuni della Val di Merse, all'attivazione dell'esercizio in forma associata di ulteriori funzioni e servizi ferme restando le necessarie modifiche statutarie.
4. L'esercizio da parte dell'Unione di funzioni e servizi in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, è subordinato, ove necessario, al trasferimento od al comando presso l'Ente, da parte dei Comuni medesimi, del personale all'uopo individuato come necessario nella dotazione organica dell'Unione dei Comuni della Val di Merse.

Art. 7**Servizi di prossimità**

1. L'Unione dei Comuni promuove la diffusione e si adopera per il mantenimento dei servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi, con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio, anche tramite forme innovative per lo svolgimento dei servizi stessi e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità. A tale riguardo l'Unione dei Comuni, può individuare i servizi di prossimità di cui all'art. 92 della Legge Regionale 68/2011 che possono essere erogati direttamente dalla stessa Unione o dai singoli Comuni associati, ovvero attivando forme di sussidiarietà orizzontale, mediante specifici progetti finalizzati anche ad alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi.
2. La diffusione ed il mantenimento dei servizi di prossimità sono supportati dall'Unione anche tramite la destinazione di contributi finanziari al raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti innanzi menzionati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92 della Legge Regionale 68/2011.
3. Ai fini di cui sopra l'Unione predispone adeguati strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali.

Art. 8**Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione**

1. L'Unione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 55 della Legge Regionale 68/2011, può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 6, 7 e 9 anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000. La convenzione fra



UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

L'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Unione.

Art.9

Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. L'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per gestire le stesse limitatamente al territorio dei Comuni associati. Lo svolgimento di tali ulteriori funzioni deve consentire il raggiungimento di sinergie o di risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza e/o miglioramento dei rapporti con i cittadini.
2. L'assunzione delle ulteriori funzioni di cui al presente articolo è effettuata mediante stipula di apposita convenzione, che deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti e, nel contempo, con il voto favorevole dei Sindaci dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni associati. La convenzione deve prevedere la copertura della spesa da parte del soggetto pubblico interessato.

Art. 10

Disciplina regolamentare, atti ed informativa inerenti le gestioni associate

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.
2. Dalla data di esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adotteranno atti in difformità.
3. Allo scopo di garantire adeguata informativa in ordine ai risultati conseguenti allo svolgimento delle attività, dei servizi e delle funzioni delegati dalla Regione Toscana e dai Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille, l'Unione trasmette ai Comuni membri la relazione approvata dalla Giunta a norma delle disposizioni di cui all'art. 151, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000.

Art. 11

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Val di Merse l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla stessa Comunità Montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della Legge Regionale 37/2008. Svolge altresì le funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.
2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente Statuto.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO ED ORGANI CONSULTIVI

Art. 12

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il Consiglio;

UNIONE DEI
COMUNI DELLA

Val di Merse

- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille

(Provincia di Siena)

Art. 13

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 12 Consiglieri, ivi incluso il Presidente, eletti dai rispettivi Consigli Comunali. Ove la popolazione di un Comune risulti superiore a 10.000 abitanti, il numero dei componenti dell'organo rappresentativo dell'Unione passa da 12 a 14, in forza delle disposizioni di cui all'art. 27 della Legge Regionale 68/2011. I Sindaci dei Comuni compresi nel territorio dell'Unione sono componenti di diritto del Consiglio, e sono compresi nel numero dei Consiglieri spettanti ad ogni Comune; gli altri membri sono eletti nel proprio seno da ciascun Consiglio Comunale, secondo le modalità appresso indicate ed in modo da garantire la rappresentanza e la partecipazione delle minoranze.

2. Il numero dei rappresentanti di ciascun Comune nel Consiglio dell'Unione è quello di seguito indicato:

- Chiusdino n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
- Monticiano n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
- Murlo n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
- Sovicille n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze). Tale numero sale a 5 (con nn. 2 rappresentanti elettivi espressi dalle minoranze) nel caso in cui la popolazione del Comune risulti superiore a 10.000 abitanti.

3. Sono rappresentanti di ciascun Comune, oltre al Sindaco, il Consigliere Comunale di maggioranza ed il Consigliere Comunale di minoranza eletti dal Consiglio. Qualora la popolazione di un Comune risulti superiore a 10.000 abitanti, sono rappresentanti di tale Comune nell'organo rappresentativo dell'Unione, oltre al Sindaco, i due Consiglieri Comunali di maggioranza ed i due Consiglieri Comunali di minoranza eletti dal Consiglio Comunale nel proprio seno. Al riguardo trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 27, comma 5, della Legge Regionale 68/2011.

I rappresentanti elettivi sono nominati da ciascun Consiglio Comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i Consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i Consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto Consigliere ai sensi dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. 267/2000.

Nel caso in cui dalle operazioni di votazione scaturisca un risultato di parità, risulta eletto come rappresentante del Comune il Consigliere Comunale di genere diverso da quello prevalente in Consiglio Comunale. Subordinatamente al criterio anzidetto, che trova applicazione in via prioritaria, se i Consiglieri che hanno conseguito nelle operazioni di votazione pari risultato appartengono allo stesso genere, risulta eletto come rappresentante del Comune:

- per la maggioranza, il Consigliere che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il Consigliere più anziano di età; in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Consigliere dell'Unione, si applicano gli stessi criteri, non considerando il Consigliere che ha rinunciato o che è cessato;
- per la minoranza, il Consigliere eletto ai sensi dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. 267/2000. Ove il risultato di parità riguardi due o più Consiglieri eletti a norma delle predette disposizioni di legge, risulta eletto come rappresentante del Comune il Consigliere candidato a Sindaco la cui lista ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, il Consigliere più

UNIONE DEI
COMUNI DELLA

Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

anziano di età. Ove il risultato di parità riguardi Consiglieri che non si sono candidati alla carica di Sindaco, in caso di parità risulta eletto il Consigliere di minoranza che ha riportato la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il Consigliere più anziano di età. Anche in questo secondo caso, nell'ipotesi di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Consigliere dell'Unione, si applicano gli stessi criteri, non considerando il Consigliere che ha rinunciato o che è cessato.

Qualora a seguito dell'elezione, anche in tempi diversi, dei componenti dell'organo rappresentativo dell'Unione da parte dei Comuni, non siano presenti nel Consiglio dell'Unione rappresentanti di entrambi i generi, il Consiglio medesimo è sciolto di diritto e ricostituito secondo le disposizioni di cui all'art. 29 della Legge Regionale 68/2011.

4. Nella prima seduta del Consiglio dell'Unione successiva alla nomina di uno o più nuovi rappresentanti dei Comuni, eletti o di diritto, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, l'organo rappresentativo deve esaminare la condizione dei nuovi Consiglieri a norma del Capo II, Titolo III, del D.Lgs. 267/2000, convalidandone la nomina oppure dichiarandone l'ineleggibilità ove sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo in tal caso secondo la procedura indicata dall'art. 69 dello stesso D.Lgs. 267/2000. I componenti del Consiglio dell'Unione, sempreché non intervengano cause di ineleggibilità sopravvenute, durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri Comunali.

5. Se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 29 della Legge Regionale 68/2011. Anche in tal caso operano le disposizioni di cui al precedente comma 4 inerenti la convalida dei nuovi rappresentanti espressi in seno al Consiglio dell'Unione.

6. È compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del precedente comma.

7. Il Consiglio Comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5. In proposito trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 della Legge Regionale 68/2011.

8. Il rappresentante del Comune cessa dalla carica di Consigliere dell'Unione nei casi e a decorrere dai termini previsti dall'art. 31, commi 4 e 5, della Legge Regionale 68/2011. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo – comprese le dimissioni contestuali – dalla carica di Consigliere dell'Unione da parte di uno o più rappresentanti dei Comuni, la composizione del Consiglio dell'Unione è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito dell'elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti individuati a norma delle disposizioni dell'art. 29 della Legge Regionale 68/2011.

9. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i rappresentanti dei Comuni cessano dalla carica di Consigliere dell'Unione dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione. In tal caso i Comuni devono esprimere i loro nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio dell'Unione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di scioglimento. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Sindaci di ciascun Comune dell'Unione al Commissario nominato con il decreto di scioglimento, che nel caso di specie provvede a convocare per l'insediamento il nuovo Consiglio una volta

UNIONE DEI
COMUNI DELLA

Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE**Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille****(Provincia di Siena)**

pervenutegli da tutti i Comuni dell'Unione le comunicazioni dei nominativi del nuovo Consiglio dell'Unione medesima.

10. Trovano applicazione per i Consiglieri dell'Unione tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legislazione vigente per i Consiglieri Comunali. La cessazione dalla carica per incompatibilità dei Consiglieri dell'Unione, nonché le conseguenze di detta incompatibilità, sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 36 della Legge Regionale 68/2011.

Art. 14**Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. La competenza del Consiglio è limitata:

- all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 e le altre norme della legislazione vigente riconducono alla competenza dei Consigli Comunali;

- alla costituzione di Commissioni Consiliari per l'esercizio di funzioni istruttorie e consultive connesse a settori di attività di competenza dell'Unione o per lo studio di particolari problemi, la cui istituzione, composizione, organizzazione e funzionamento sono disciplinati dal regolamento di cui al successivo comma 2;

- all'approvazione degli ulteriori atti e provvedimenti per i quali il presente Statuto ed i regolamenti dell'Unione, in linea con le disposizioni di legge, riconducono all'organo rappresentativo la relativa competenza a deliberare.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

4. A norma delle disposizioni di cui all'art. 46 della Legge Regionale 68/2011, i provvedimenti di competenza dell'organo rappresentativo che individuano e dispongono interventi aggiuntivi destinati ai territori montani, possono essere deliberati a condizione che, oltre a riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti, si esprimano a favore dei provvedimenti stessi i Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione montana residente dei Comuni montani e parzialmente montani facenti parte dell'Unione.

5. In relazione a quanto stabilito dall'art. 55, comma 4, della Legge Regionale 68/2011, i provvedimenti di competenza del Consiglio concernenti l'approvazione degli atti fondamentali dell'Unione e delle norme per l'organizzazione degli uffici possono essere deliberati a condizione che, oltre a riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti, si esprimano a favore dei provvedimenti stessi i Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei Comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.

Art. 15**Convocazione, sedute e deliberazioni del Consiglio**

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente, che provvede alla definizione del corrispondente ordine del giorno e presiede il Consiglio medesimo.

2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni, in presenza di richiesta da parte di un quinto dei Consiglieri dell'Unione in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dal



UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

Regolamento del Consiglio, nel rispetto dei principi di pubblicità e rispetto dei diritti dei consiglieri.

4. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.
5. Il Presidente dispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.
6. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese. Avvengono per voto segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.
7. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario. I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, o comunque da chi ha presieduto la seduta, e di norma sono portati all'approvazione del Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferiscono.

Art. 16

Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Spettano loro il diritto di iniziativa su tutte le questioni riconducibili alle competenze del Consiglio e le prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio. Il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.
3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio dell'Unione stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'Unione per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione. Decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 della Legge Regionale 68/2011.
6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. In tal caso il Consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia

UNIONE DEI
COMUNI DELLA

Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE**Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille****(Provincia di Siena)***quorum* o maggioranza qualificata.**Art. 17****Presidente**

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese dalla Giunta dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni associati, secondo il principio della rotazione, sulla base del seguente ordine: Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille.
2. Fermo il principio sancito dal precedente comma 1, l'elezione del Presidente avviene sulla base di apposito documento programmatico di mandato.
3. Il Presidente neoeletto assume sin da subito anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione e, in occasione della prima seduta dell'organo rappresentativo successiva alla propria elezione, presta dinanzi al Consiglio giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e presenta il proprio documento programmatico di mandato. Dura in carica per due anni e 6 mesi salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco. Il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del Sindaco Presidente dell'Unione assume la carica di Presidente dell'Unione dalla data di proclamazione a Sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato.
4. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto alla Giunta ed al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate personalmente ed immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'Unione per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Le dimissioni del Presidente sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, dalla data di efficacia delle dimissioni, di decadenza, di cessazione o sospensione per qualsiasi altra causa dalla carica del Presidente e fino alla rimozione delle cause di sospensione del Presidente, ovvero sino all'elezione del nuovo Sindaco chiamato ad assumere la carica di Presidente dell'Unione, le funzioni vicarie del Presidente dell'Unione sono svolte dal Sindaco cui spetta la presidenza come successore del Presidente in carica secondo la rotazione di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Se la dichiarazione di incompatibilità di cui all'art. 36 della Legge Regionale 68/2011 riguarda un Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.
7. La norma di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore in occasione del primo rinnovo del Presidente successivamente all'entrata in vigore del presente statuto

Art. 18**Competenze del Presidente**

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. È legale rappresentante dell'Ente, che rappresenta anche in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti;

UNIONE DEI
COMUNI DELLA



Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

- b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzata alla realizzazione del programma di mandato;
- c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- d) cura, propone, dirige e controlla, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le attività di programmazione e pianificazione attinenti alle attività ed alle competenze istituzionali dell'Unione;
- e) promuove e sottoscrive, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;
- f) nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi, impartendo agli stessi le direttive inerenti l'esercizio delle loro funzioni;
- g) nomina e revoca il Segretario dell'Unione, impartendo allo stesso le direttive relative all'esercizio delle proprie funzioni;
- h) nomina il Vice Presidente che, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 17, lo sostituisce in caso di impedimento e/o assenza;
- i) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti alle funzioni, ai servizi ed alle attività di competenza dell'Unione.

3. Il presidente dell'unione di comuni svolge inoltre le funzioni di cui all'articolo 16, comma 5 della Legge Regionale 19 febbraio 2020, n. 11 e le altre funzioni attribuite al sindaco dall'art. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), a norma dell'articolo 1, comma 111, della Legge 56/2014.

Art. 19

Composizione della Giunta

- 1. La Giunta è composta da tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Val di Merse.
- 2. La supplenza dei Sindaci quali componenti degli organi di governo dell'Unione è regolata dalla legge.

Art. 20

Competenze della Giunta

- 1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. La Giunta compie tutti gli atti previsti dall'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli ulteriori espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- 3. In particolare, la Giunta:
 - a) attua gli indirizzi del Consiglio;
 - b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - c) riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) approva, sulla base del Bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente, il Piano dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance, provvedendo in tale contesto all'assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse umane, finanziarie, strumentali e tecnico-operative individuate come necessarie in funzione del perseguimento delle finalità gestionali rispettivamente assegnate;
 - e) adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,

UNIONE DEI
COMUNI DELLA

Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE**Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille****(Provincia di Siena)**

conformemente agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

f) disciplina con apposite deliberazioni l'orario di ufficio, di servizio e di apertura al pubblico degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

g) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio entro il termine previsto dalla legislazione vigente.

4. La Giunta esercita altresì:

- poteri di indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate da parte dell'Unione;

- poteri di quantificazione delle risorse finanziarie che ogni anno ciascun Comune è tenuto a stanziare nel proprio Bilancio di previsione e trasferire all'Unione per l'esercizio delle attività, delle funzioni e dei servizi comunali affidati all'Unione medesima, al netto dei relativi contributi assegnati per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali. Detta quantificazione viene operata ogni anno, con la tempistica prevista all'art. 29, sulla base dei criteri di seguito indicati:

(a) limitatamente alle funzioni di polizia locale, le spese sostenute al netto degli oneri specificamente afferenti alla lavorazione ed all'invio dei verbali per le violazioni del Codice della Strada, che debbono essere posti a carico dei Comuni che incamerano le corrispondenti entrate, vengono ripartite – con deliberazione della Giunta adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti – secondo i seguenti parametri:

1. una quota percentuale fissa pari al 40% a sua volta suddivisa nel 20% in base alla popolazione residente in ciascuno dei Comuni facenti parte dell'Unione e nel 20% in base all'estensione territoriale dei singoli Comuni;

2. una quota percentuale variabile pari al 60% suddivisa con delibera di Giunta, approvata a maggioranza assoluta dei suoi membri, utilizzando uno o più dei seguenti criteri: numero atti prodotti e complessità degli stessi, tempo/lavoro assorbito da ogni comune.

(b) le spese relative agli ulteriori servizi e funzioni gestiti in forma associata dall'Unione dei Comuni della Val di Merse (SUAP, C.U.C., pratiche vincolo paesaggistico etc.), vengono ripartite, secondo i seguenti parametri, con deliberazione della Giunta adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti:

1. una quota percentuale fissa pari al 25%, attribuita in parti uguali a ciascuno dei Comuni facenti parte dell'Unione;

2. una quota percentuale variabile pari al 75% suddivisa utilizzando uno o più dei seguenti criteri: dimensione territoriale dei comuni, popolazione, numero atti prodotti e complessità degli stessi, utenti serviti.

I contenuti delle decisioni assunte dall'organo esecutivo in merito a quanto sopra hanno carattere vincolante ed inderogabile per tutti i Comuni dell'Unione, in linea con il principio di leale collaborazione cui debbono essere reciprocamente informati i rapporti istituzionali tra gli enti locali.

- poteri di interpretazione degli atti associativi e di risoluzione concordata delle controversie concernenti l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali;

- poteri di programmazione, promozione e sviluppo delle attività gestionali inerenti le funzioni ed i servizi comunali affidati all'Unione;

5. A norma delle disposizioni di cui all'art. 46 della Legge Regionale 68/2011, i provvedimenti di competenza dell'organo esecutivo che individuano e dispongono interventi aggiuntivi destinati ai territori montani, possono essere deliberati a condizione che, oltre a riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti, si esprimano a favore dei provvedimenti stessi i Sindaci che

UNIONE DEI
COMUNI DELLA

Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE**Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille****(Provincia di Siena)**

rappresentano la maggioranza della popolazione montana residente dei Comuni montani e parzialmente montani facenti parte dell'Unione.

Art. 21**Funzionamento della Giunta**

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei presenti.
2. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare, per l'esame di particolari argomenti iscritti all'ordine del giorno, gli Assessori Comunali competenti per materia, il Revisore dei Conti, i rappresentanti di enti pubblici, i dirigenti, i responsabili dei servizi ed i dipendenti dell'Ente, nonché professionisti ed esperti ai quali l'Unione abbia già conferito apposito incarico professionale.
4. La Giunta è convocata dal Presidente, che la presiede e stabilisce l'ordine del giorno delle singole sedute.
5. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

CAPO IV**PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE****Art. 22****Principi della partecipazione**

1. L'Unione promuove la partecipazione delle comunità locali alla formazione delle scelte politico-amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare, se ritenuto utile, associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi, purché riconosciuti dalla legislazione statale o regionale e legalmente costituiti.
4. Allo scopo di assicurare un accesso ai servizi prossimo al luogo di residenza dei cittadini ed alla sede delle imprese, ed al fine di garantire l'effettività del loro diritto all'informazione ed alla partecipazione ai procedimenti relativi alle funzioni comunali associate, in ciascun Comune dell'Unione può essere attivato uno sportello informativo locale per la ricezione di domande ed istanze, per l'informazione e per la conoscenza degli atti e dei provvedimenti che riguardano gli stessi cittadini ed imprese. I criteri organizzativi degli sportelli informativi ed i compiti di ciascun Ente sono stabiliti in apposita deliberazione adottata dalla Giunta dell'Unione.



UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

CAPO V
ORGANIZZAZIONE

Art. 23
Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, autonomia, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile, costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione che al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.
3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati anche presso i Comuni dell'Unione, al fine di costituire e/o mantenere un adeguato rapporto di prossimità tra i servizi, i cittadini e le imprese.
4. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi.
5. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.
6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 24
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, determinandone finalità e responsabilità. In particolare detto regolamento disciplina:
 - a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) la dotazione organica, qualitativamente e quantitativamente dimensionata e modulata in relazione alle esigenze correlate alle funzioni ed ai servizi gestiti dall'Ente, nonché alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Unione ed alle limitazioni ed ai vincoli stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti in materia;
 - c) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo i principi fissati dalla legge;
 - d) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi. Al riguardo, in relazione a quanto stabilito dall'art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata,



UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e le limitazioni ed i vincoli stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti in materia;

e) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei principi e dei vincoli stabiliti dalla legge;

f) le modalità ed i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di lavoro;

g) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare

h) le modalità di presenza e di coordinamento del personale dell'Unione dei Comuni presso gli Enti associati.

Art. 25

Segretario dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente che lo individua tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione. Deve possedere i requisiti richiesti dalla legge e dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione.
2. La durata in carica del Segretario non può eccedere quella del mandato del Presidente da cui è stato nominato.
3. Il Segretario svolge le funzioni attribuite ai Segretari Comunali ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Risponde al Presidente del buon andamento generale dell'Ente. Esercita altresì ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, ovvero conferitagli dal Presidente dell'Unione, ed in particolare:
 - a. cura l'attuazione dei provvedimenti dell'Amministrazione;
 - b. esercita le funzioni di cui all'art. 97, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - c. sovrintende - nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente - allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina e controlla l'attività, ricorrendo a tale scopo anche a riunioni specifiche che convoca e presiede assieme allo stesso Presidente.
4. La responsabilità dei procedimenti disciplinari, nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale, è affidata al Segretario. Allo stesso competono pertanto la contestazione dell'addebito, l'istruttoria del procedimento e l'eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari di livello superiore al rimprovero verbale, in qualità di apicale dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
5. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.
6. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione può prevedere l'istituzione della figura di Vicesegretario, destinato a coadiuvare il Segretario ed a sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il ruolo di Vicesegretario può essere ricoperto solamente da persona in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Art. 26

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:
 - a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
 - b) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti, ivi inclusi gli operai addetti alle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie

UNIONE DEI
COMUNI DELLA

Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE**Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille****(Provincia di Siena)**

assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato e indeterminato, per la realizzazione in amministrazione diretta delle attività inerenti la bonifica, la gestione del patrimonio agricolo forestale regionale e le ulteriori funzioni e competenze di pertinenza dell'Unione.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.

3. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale, suddivisa in aree di attività. Per ogni area o settore omogeneo di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un Responsabile del Servizio.

4. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

5. I responsabili dei servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

Art. 27**Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Val di Merse**

1. Il personale dell'Unione è composto altresì dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla soppressa Comunità Montana Val di Merse appartenenti alla dirigenza ed alle categorie del comparto Regioni-Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

2. L'Unione succede altresì negli altri rapporti di lavoro della medesima Comunità Montana Val di Merse, ai sensi dello stesso articolo 14, comma 9, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37, ivi inclusi quelli concernenti il personale operaio addetto alle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie assunto con contratto di diritto privato.

CAPO VI**ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE****Art. 28****Principi generali**

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalla legge.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 29**Finanze dell'Unione**

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

UNIONE DEI
COMUNI DELLA



Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille

(Provincia di Siena)

2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:
- a) introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
 - b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
 - c) trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
 - d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
 - g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - h) rendite patrimoniali;
 - i) accensione di prestiti;
 - j) prestazioni per conto di terzi;
 - k) altri proventi o erogazioni.
3. I Comuni partecipanti all'Unione hanno obbligo di trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente, come determinate a norma dell'art. 20 ed approvate, in sede di previsione, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dell'Unione, ed a consuntivo entro l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno cui dette risorse sono riferite. Con delibera di Giunta approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti è determinata anche la tempistica con la quale i Comuni sono tenuti al versamento di quanto di propria spettanza.

Art. 30

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il Bilancio di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il Bilancio di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico- finanziario.

Art. 31

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia gestionale nell'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e la qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 32

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle norme di contabilità, su proposta della Giunta che lo predispose assieme alla

UNIONE DEI
COMUNI DELLA

Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE**Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille****(Provincia di Siena)**

relazione illustrativa ed agli altri allegati previsti dalla legge.

Art. 33**Revisore dei conti**

1. Il Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni della Val di Merse viene nominato nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 34**Servizio di tesoreria**

1. Il Servizio di tesoreria è affidato a soggetto abilitato secondo le norme di legge con procedura ad evidenza pubblica secondo la disciplina di legge in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione appositamente stipulata con il Tesoriere, approvata preliminarmente dal Consiglio dell'Unione.

Art. 35**Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Unione è inizialmente costituito:

A. dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Val di Merse, cui l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37;

B. dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo del pari alla estinta Comunità Montana Val di Merse.

2. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

CAPO VII**DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO****Art. 36****Durata dell'Unione**

1. L'Unione ha durata illimitata, fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 2 del presente articolo.

2. Sono fatti salvi il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dalla Legge Regionale 68/2011.

Art. 37**Recesso del Comune**

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di cinque anni dalla data di costituzione, salvo il caso in cui intenda recedere per

UNIONE DEI
COMUNI DELLA



Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille

(Provincia di Siena)

costituire un'altra Unione dei Comuni o per aderire ad altra Unione già costituita. In tal caso vengono dimezzati i termini di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
- b) il Presidente dell'Unione, entro i successivi 60 giorni, pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente, esplicitando la relativa motivazione. Il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;
- c) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Giunta regionale.

4. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni in materia di cui alla Legge Regionale 68/2011.

Art. 38

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'art. 37, comma 2, lett. c).

2. I termini indicati nei seguenti commi del presente articolo sono ridotti della metà per il recesso del Comune che intenda costituire altra Unione di Comuni o aderire ad altra Unione già costituita. In tal caso il relativo procedimento deve necessariamente concludersi entro e non oltre il termine di centocinquanta giorni dal corrispondente avvio.

3. Il responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, entro trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 37, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente Statuto e, in tale contesto, di quelli conferiti dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione, che contestualmente approva anche la convenzione da stipulare con il Comune interessato per la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 37, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune recedente, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato di comune accordo dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

UNIONE DEI
COMUNI DELLA

Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE**Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille****(Provincia di Siena)**

a) **obbligazioni:** il Comune receduto rimane obbligato nei confronti dell'Unione:

- per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso diviene efficace, non risultino adempiute verso l'Unione medesima;

per tutte le obbligazioni che debbono essere adempiute dall'Unione in relazione allo svolgimento di funzioni, servizi ed attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per l'intera durata di detti affidamenti.

b) **patrimonio:** il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima, ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ed è ritenuto non indispensabile per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente Statuto. È comunque escluso dalla successione e rimane in ogni caso nella piena disponibilità dell'Unione il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Val di Merse. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi comunitari, statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti, qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) **personale:** salvo diverso accordo stabilito dalla convenzione di cui al comma 4, il personale trasferito, distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza.

d) **interventi:** sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) **istanze di parte:** l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere i procedimenti relativi alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione in via definitiva della deliberazione di recesso del Comune.

Art. 39**Effetti e adempimenti derivanti dal recesso dal vincolo associativo per determinate funzioni o servizi**

1. Le disposizioni di cui all'art. 37, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 38, commi 3, 4, 5 e 6, trovano applicazione anche in relazione all'eventuale recesso del Comune dal vincolo associativo inerente il singolo servizio o la singola funzione od attività delegata all'Unione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, le norme sopra richiamate operano con specifico riferimento al singolo servizio od alla singola funzione od attività per cui il Comune stabilisce di recedere.

Art. 40**Scioglimento**

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

UNIONE DEI
COMUNI DELLA



Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

2. In caso di scioglimento, si applicano le procedure previste dalla Legge Regionale 68/2011.

Art. 41

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento medesimo, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50 della Legge Regionale 68/2011, qualora lo stesso sia deliberato entro il 30 giugno, diversamente il termine è differito al 31 dicembre dell'anno successivo.

2. Subito dopo la comunicazione di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) **il personale** dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che sarà trasferito ai Comuni o ad altri Enti Locali, secondo i seguenti criteri:

1. di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'Ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

2. relativamente a ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali gestiti dall'Unione, il personale ivi impiegato è trasferito al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

3. per le funzioni ed i servizi comunali gestiti dall'Unione la cui gestione associata si interrompe e non prosegue a seguito dello scioglimento dell'Unione, il personale ivi impiegato:

- qualora trasferito presso l'Unione da uno dei Comuni che ne fanno parte, viene riassunto nel proprio organico dal Comune che lo aveva trasferito;

- qualora assunto in altro modo dall'Unione, è trasferito in prima istanza all'Ente che ne fa richiesta, e subordinatamente al Comune dell'Unione che deve essere individuato nel piano di successione;

b) **la successione dei rapporti attivi e passivi** e del contenzioso instaurati dall'Unione, secondo i seguenti criteri:

1. nei rapporti giuridici attivi e passivi e nel contenzioso inerenti le funzioni ed i servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia succede l'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;

2. in ordine ai rapporti giuridici e nel contenzioso afferenti all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera e) del presente comma;

c) **il patrimonio** acquisito dall'Unione, che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

1. i beni mobili e immobili, i crediti e i debiti relativi alle funzioni ed ai servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia vengono trasferiti all'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;

2. in ordine ai beni mobili e immobili, ai crediti ed ai debiti relativi alle funzioni ed ai servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;

d) **i beni e le risorse strumentali** acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali, che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

UNIONE DEI
COMUNI DELLA

Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE**Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille****(Provincia di Siena)**

1. per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, i beni e le risorse strumentali acquisite ai fini del relativo esercizio sono trasferiti al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;
 2. fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1), la proprietà dei beni e delle risorse strumentali di cui trattasi viene ripartita tra i Comuni facenti parte dell'Unione al momento dello scioglimento in ragione della misura percentuale complessiva in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione;
- e) **i rapporti attivi e passivi** derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali, che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:
1. per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, nei relativi rapporti attivi e passivi subentra il Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;
 2. fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1, tutti i Comuni facenti parte dell'Unione al momento dello scioglimento divengono effettivamente contitolari dei rapporti attivi e passivi nella misura in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione;
 3. in ogni caso trovano applicazione per ciascuno dei Comuni dell'Unione le disposizioni di cui all'art. 49, comma 2, della Legge Regionale 68/2011, con particolare riferimento alle obbligazioni che al momento dello scioglimento il singolo Comune non risulta aver adempiuto nei confronti dell'Unione, nonché in relazione alle obbligazioni che l'ente subentrante è tenuto ad adempiere riguardo allo svolgimento di funzioni, servizi ed attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per l'intera durata di tali affidamenti.
- f) **i beni e le risorse strumentali** concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.
3. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Val di Merse sono assegnati secondo le disposizioni del piano.
 4. Il piano è approvato, unitamente alla convenzione che disciplina lo scioglimento, dal Consiglio dell'Unione e, preliminarmente, dai Consigli dei Comuni aderenti. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione Toscana e con gli Enti Locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, a norma di legge, spettano agli Enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.
 5. Per tutto quanto non previsto dal piano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, commi 2 e 3, ed all'art. 50 della Legge Regionale 68/2011.

**CAPO VIII
MODIFICHE STATUTARIE****Art. 42
Modifiche statutarie**

1. Lo Statuto dell'Unione è modificato osservando le disposizioni di cui alla Legge Regionale 68/2011, e s.m.i.



UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Val di Merse

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Val di Merse l'Unione succede nei beni ed in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.
2. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana Val di Merse.
3. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Val di Merse l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della Comunità Montana e dal subentro nelle funzioni dalla stessa esercitate.

Art. 44

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità Montana Val di Merse.
2. Il Segretario provvede alla predisposizione dei suddetti atti entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 45

Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti il recesso dall'Unione e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 68/2011.

Art. 46

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, l'inefficacia delle normative regolamentari dettate dal singolo Comune in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione diretti a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 47

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Art. 48

UNIONE DEI
COMUNI DELLA



Val di Merse

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Comuni di Chiusdino – Monticiano – Murlo – Sovicille
(Provincia di Siena)

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le corrispondenti modifiche entrano in vigore secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Legge Regionale 68/2011, e s.m.i..

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**